

www.unijuris.it



IL TRIBUNALE DI UDINE

Sezione civile

Il Tribunale di Udine riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

Magistrati:

Dott. Gianfranco PELLIZZONI Presidente

Dott. Francesco VENIER Giudice

Dott. Mimma GRISAFI Giudice rel.

Nel procedimento per concordato preventivo iscritto al n. 4/08 R.R.C.C. ha pronunciato il seguente

DECRETO www.unijuris.it

19 NOV. 2008

Premesso

- che con decreto del 17.7.2008 il Tribunale ha ammesso
titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Udine, via
n. alla procedura di concordato preventivo, nominando Giudice delegato
la dott.ssa Mimma Grisafi e Commissario Giudiziale la dott.ssa

IL GIUDICE DELEGATO
Dott.ssa Mimma Grisafi

-che ha presentato istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo in pendenza della fase di accertamento dell'insolvenza, apertasi a seguito della presentazione di istanza per

App
mo
€...3,108

4/08 C.P.
Cron.
REP. 609/08
B

dichiarazione di fallimento proposta dalla [redacted] spa e dalla [redacted] srl;

- che la [redacted] spa all'udienza del 14/11/08 ha dichiarato di confermare la predetta istanza di fallimento;

- che il Giudice Delegato, dopo il deposito della relazione del Commissario giudiziario ex art. 172 L.F., preso atto di quanto accertato dal Commissario, sia in ordine alla concreta non fattibilità del piano proposto, sia in ordine a comportamenti "anomali" tenuti dal debitore, all'udienza di convocazione dei creditori, esaurita l'esposizione orale da parte del Commissario Giudiziale, ha sospeso l'adunanza dei creditori riservandosi di riferire al Collegio per l'apertura del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 173, 2° comma L.F.;

- che in data 24/10/08 il Tribunale di Udine ai sensi dell'art. 173 l.f. ha disposto la comparizione del sig. [redacted] in camera di consiglio per l'accertamento dei presupposti per la revoca del decreto di ammissione alla procedura per concordato preventivo e, in caso di revoca, per la dichiarazione di fallimento;

- che all'udienza del 14/11/08, sentito il debitore, il commissario giudiziale, i creditori presenti, il Tribunale si è riservato la pronuncia;

Ciò premesso,

- ritenuto che, anche a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 169/07 rispetto alla Legge 80/2005, il controllo del Tribunale, pur non essendo un controllo di merito e/o di meritevolezza, non è comunque più limitato entro i



limiti della verifica della "completezza e regolarità della documentazione" prodotta, come prima disposto dall'art. 163 l.f. I co, ma è esteso alla verifica della sussistenza dei "presupposti" di cui agli art. 160, commi primo e secondo e 161 l.f, come disposto dal novellato art. 162 l.f. (applicabile alle domande di concordato proposte dopo l'1/1/08) ;

-ritenuto che al Tribunale spetta pertanto, oltre che un controllo di stretta legittimità, anche un controllo in ordine al presupposto di ammissibilità della "fattibilità" del piano di concordato proposto, inteso come *concreta* idoneità della proposta concordataria a realizzare le varie ipotesi dell'art. 160 l.f. attraverso strumenti astrattamente idonei e giuridicamente leciti;

- ritenuto che tale vaglio, pur effettuato una prima volta con l'ammissione alla procedura, sulla base dell'attestazione del professionista di cui all'art. 161 III col f., deve essere senz'altro eseguito - a tutela del diritto dei creditori ad una corretta informazione – anche successivamente, alla luce della relazione del Commissario e fino all'omologa, in quanto il Tribunale in virtù dell'espresso disposto dell'art. 173, 2° comma L.F., come anche da ultimo novellato, qualora accerti, in qualunque fase o in qualunque momento della procedura di concordato, che mancano "*le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato*", è investito del potere di revocare l'ammissione e, su istanza del creditore o del Pubblico Ministero, del potere di dichiarare il fallimento;

-ritenuto che in tal modo il collegio rimane investito di un ruolo di garanzia non puramente formale che si esplica nell'accertamento della permanenza



ed esistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato, ruolo di garanzia che non si pone, come sopra accennato, in contraddizione con l'abolito sindacato nel merito della proposta di concordato nei casi in cui non sia stata prevista la suddivisione in classi di creditori, e che impone di interrompere la procedura di ristrutturazione del debito in via negoziale qualora si verificano le condizioni richiamate dall'art. 173 L.F.;

-letto il parere sfavorevole espresso anche dal Pubblico Ministero;

Date tali premesse, osserva il Collegio che nel caso in esame, all'esito degli accertamenti effettuati dal Commissario Giudiziale, è emerso che, contrariamente a quanto attestato dal professionista incaricato dal ricorrente, non sussistono i presupposti per l'ammissibilità del concordato. È emerso, in particolare, che il piano proposto difetta del requisito della "fattibilità", rendendo pertanto doverosa, per le ragioni di cui in premessa, la revoca dell'ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo e, stante lo stato di insolvenza e la presenza di istanze di creditori, l'immediata declaratoria di fallimento, con separata sentenza.

Va innanzitutto rilevato che il debitore ha proposto il soddisfacimento dei creditori, attraverso la cessione dei suoi beni (azioni giudiziali comprese), senza alcun apporto di finanza esterna, senza distinzione di classi e senza garanzie, nelle seguenti percentuali: pagamento integrale delle spese di procedura, dei debiti verso i promissori acquirenti per gli anticipi e le caparre incassate (?), dei costi necessari per il riscatto dal contratto di leasing



dell'immobile (sede della impresa), dei creditori privilegiati, nonché pagamento nella misura del 40% dei creditori chirografari. Il tutto nel termine di 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.

A fronte di questa così allettante e ambiziosa "promessa" il Commissario, all'esito di un'accurata disamina, supportata dal parere tecnico di esperti nominati dal Tribunale, sia per le valutazioni del patrimonio mobiliare e immobiliare, sia per le valutazioni dei contenziosi in corso, è giunto alla conclusione che non solo non sarà possibile conseguire il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 40%, ma, con ogni probabilità, non sarà neppure possibile ottenere il pagamento dei creditori privilegiati. Seguendo il ragionamento, logico e puntuale del nominato Commissario, si giunge alla conclusione che non si tratta semplicemente – come solitamente accade – di prendere in considerazione una possibile, o anche probabile, riduzione della percentuale "promessa", riduzione che, soprattutto se esigua può mantenere il piano "fattibile", qualora intervenga, come è possibile sino all'inizio delle operazioni di voto, una modifica del piano da sottoporre al voto dei creditori – nel caso in esame non intervenuta nonostante il lungo tempo in concreto concesso (dal deposito della relazione del commissario ad oggi, è trascorso infatti quasi un mese). Si tratta invece di un totale stravolgimento delle prospettive del concordato che rendono il piano assolutamente non "fattibile", in quanto non congruente, nè verosimile,



sotto ogni profilo, si da far apparire quanto prospettato come un intento del tutto al di fuori della possibilità di realizzo.

Gli elementi di criticità, evidenziati dal Commissario sono molteplici, ma si passeranno in rassegna in questa sede solo quelli più evidenti:

- a) Nel piano è prevista l'ultimazione dei lavori di costruzione degli appartamenti del cantiere di [redacted], con subentro nei vari contratti preliminari di compravendita già stipulati (per lo più non trascritti), con affidamento in subappalto all'impresa [redacted] spa, che avrebbe già firmato un contratto preliminare di appalto per euro 800.000,00 oltre ad IVA e che accetterebbe il saldo solo al successivamente all'erogazione da parte della Regione del saldo del finanziamento di edilizia convenzionata pari ad euro 1.141.369,80 ad ultimazione lavori. Al di là delle considerazioni in ordine alle conseguenze pratiche che tali "subentri" in contratti preliminari non trascritti creano di fatto per gli altri creditori privilegiati (ved. considerazioni del Commissario nel capitolo relativo all'alterazione delle cause legittime di prelazione e del creditore [redacted]) tale prospettiva però, all'esito degli accertamenti effettuati, non appare in concreto realizzabile: la [redacted] spa, infatti, interpellata, non ha confermato l'impegno di proseguire i lavori assumendo che l'accordo che aveva preso a suo tempo con il [redacted] prevedeva una correlazione tra la [redacted] spa e il buon esito di entrambe le procedure ([redacted])

... , ditta individuale, e ... srl), non realizzata (la ... srl infatti è già fallita), e che il prezzo era correlato all'impegno dei subappaltatori al completamento degli obblighi assunti e all'effettiva disponibilità delle attrezzature e materiali messi a disposizione direttamente da ... , condizioni allo stato non confermabili; la Regione Friuli Venezia Giulia, del resto, interpellata sulla possibilità di mantenere il finanziamento agevolato e di ottenere la seconda tranche di finanziamento (necessaria per il pagamento dell'appaltatrice), ha precisato che la condizione per la corresponsione della seconda tranche di finanziamento è che almeno il 30% dei lavori siano realizzati "direttamente" (cioè non da terze imprese) dall'impresa ... , percentuale che non pare raggiungibile, essendosi avvalsa l'impresa ... di varie imprese subappaltatrici e dovendo i lavori essere terminati da terzi; risulta inoltre che la Regione esige che tale percentuale sia attestata dal direttore dei lavori, il quale sentito dal Commissario, ha invece dichiarato di non essere in grado di rilasciare tale attestazione, non avendo seguito la contabilità personalmente né essendogli stata consegnata.

- b) Le valutazioni dei cespiti immobiliari, eseguite dal perito nominato dalla procedura, espongono valori difformi, per importi in alcuni casi sensibilmente inferiori a quelli considerati nella proposta di concordato. L'immobile di ... , stante la difficoltà di

realizzo del bene, ha un valore di mercato di euro 1.650.000,," anziché di euro 2.460.000,29; l'immobile di Udine via [redacted], detratto il prezzo di riscatto e corrisposti i canoni insoluti e il residuo capitale dovuto alla società di leasing, ha un valore residuo di euro 1.920.000,00 anziché euro 2.150.000,00; gli appartamenti di Udine via [redacted] hanno un valore di euro 2.280.160 anziché di euro 2.417.427,64.

www.unijuris.it

- c) Ultimo punto davvero critico, che porta ad una drastica riduzione dell'attivo in concreto realizzabile, è dato però dai crediti in contenzioso indicati nel piano per un totale di euro 3.193.000,00. Non solo si tratta di cause in contenziosi appena instaurati o addirittura da instaurare (ad esempio c/ [redacted] e [redacted]), e quindi con prospettive di realizzo a lungo termine, ma anche di cause con esito assolutamente incerto. A tale proposito il Commissario, al fine di fornire una corretta e completa informazione ai creditori sulle concrete possibilità di realizzo attraverso tali contenziosi, ha legittimamente ritenuto opportuno, stante l'estrema tecnicità e la notevole incidenza delle questioni prospettate, di avvalersi di un legale. Il legale, nominato dal Tribunale, ha esaminato in modo approfondito le questioni poste da detti contenziosi, e ne ha evidenziato i vari aspetti di criticità che il Tribunale, pur in un esame necessariamente sommario, si sente di condividere in pieno. In

particolare, quanto a quello di maggiore rilevanza, ossia il contenzioso appena instaurato contro la . . . , il legale, noto professionista del foro di Udine di indubbia esperienza, ha evidenziato da un lato la difficoltà nella fattispecie concreta descritta dal sig. . . . di configurare un reato di estorsione nella condotta dei funzionari, se non altro perché non pare condivisibile qualificare come "elemento costitutivo del disegno criminoso" la concessione di un finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente ipotecario, se non altro perché, disposto su richiesta del debitore, consiste in una forma di erogazione del credito tipica delle iniziative immobiliari; dall'altro ha posto in luce la criticità in punto legittimazione dell'azione diretta al conseguimento del risarcimento nei confronti del terzo, che con il proprio comportamento illecito abbia prodotto danni al patrimonio della società di cui si è soci, determinandone il depauperamento. Il sig. . . . lamenta, invero, in quel giudizio di avere subito un danno sostanzialmente in via riflessa, a seguito del fallimento della società da lui partecipata e della perdita del valore patrimoniale di tale partecipazione (. . . srl). Si tratterebbe pertanto di un'azione rispetto alla quale la legittimazione pare ravvisabile in capo alla società stessa. Parimenti di probabile infondatezza e comunque per importi notevolmente inferiori a quelli prospettati, sono altresì gli altri contenziosi.



Si giunge in pratica alla conclusione che a fronte di un piano che proponeva, sulla previsione di un attivo indicato come realizzabile nella misura di circa 15.000.000,00 di euro, la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati, delle spese di giustizia e dei creditori chirografari al 40% del debito, la presumibile e più attendibile prospettiva di realizzo è addirittura insufficiente per pagare integralmente i creditori privilegiati.

Esclusa per tali ragioni la concreta "fattibilità" del piano così come proposto, va anche detto che il Commissario ha evidenziato a carico del debitore una lunga serie di "anomalie": vendite di terreni a lui intestati effettuate nel corso del 2008 (a distanza di due mesi dal deposito della domanda di concordato) a società costituita nel 2006 tra suo figlio e la nuora a prezzi, quanto meno apparentemente, notevolmente inferiori al valore reale (e a quello indicato in bilancio); prelevamenti per complessivi euro 144.000,00 circa, tra rimborsi finanziamenti, prelievi titolare, prelievi da libretto postale (somme tutte indicate nella proposta come "crediti e liquidità non esigibili"); omessa indicazione di debiti vari per fidejussioni prestate; omessa indicazione nell'attivo di due beni immobili che, per quanto di valore modesto, sono risultati a lui intestati (magazzino e autorimessa); indicazione come "irrecuperabile" del suo credito insinuato nel fallimento della ... srl, mentre nella misura di almeno euro 44.000,00 circa, dovuto a TFR, il credito è certamente recuperabile dall'INPS (e acquisibile anche oltre 1/5 come previsto e nei limiti di cui all'art. 46 lf); donazione nel 2006 al figlio della nuda



proprietà di bene immobile ereditato; sistematico ricevimento di pagamenti "in nero" e quindi non contabilizzati. Sul punto il debitore ha contestato che tali condotte rappresentino "occultamento" o "dissimulazione" di attivo o dolosa omissione di denuncia di crediti, o comunque *atti di frode*. In particolare il debitore sostiene che tutte le anomalie denunciate dal Commissario difettano del requisito della "frode" che sarebbe un presupposto necessario in tale fattispecie di revoca. La questione non merita particolare approfondimento in quanto rimane assorbita dal rilievo della accertata e indiscutibile non "fattibilità" del piano proposto. Merita comunque osservare che in realtà è difficile sostenere che tutte queste condotte, complessivamente considerate, compresa la grave condotta di sistematica distrazione di attivo con gli incassi "in nero" dai promittenti acquirenti di immobili (oltre tutto in edilizia convenzionata e quindi in violazione di una precisa normativa che impone i prezzi di vendita), confermati al Commissario da più promittenti acquirenti di immobili, anche per iscritto, e da uno addirittura in udienza, non configurino "atti di frode".

Ne consegue che l'ammissione alla procedura di concordato va revocata. Con separata sentenza viene in data odierna pronunciato il fallimento, stante l'evidente stato di insolvenza in cui versa il debitore, nei cui confronti sussistono due istanze di fallimento da parte di creditori, istanze non ritirate e anzi – quanto alla *spa* - confermate all'udienza del 14/11/08.

P.Q.M.

Revoca l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di _____,
titolare dell'omonima impresa individuale, corrente in Udine, Via _____
n. _____

Così deciso nella Camera di Consiglio del 19.11.2008.

IL GIUDICE est.

Dott. Mimma Grisafi

IL PRESIDENTE

dott. Gianfranco Pellizzoni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 19 NOV. 2008

IL CANCELLIERE C1
Annamaria Midena

www.unijuris.it